

Direzione generale  
Direzione centrale risorse umane

Circolare n. 16

Roma, 6 maggio 2020

Al Dirigente Generale Vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e  
Territoriali  
e p.c. a: Organi Istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo Indipendente di Valutazione  
della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Codice disciplinare per i dirigenti appartenenti all'Area delle Funzioni centrali e per i dirigenti dell'ex Ispesl transitati all'Inail.

## Quadro normativo

- **Codice civile 16 marzo 1942.**
- **Legge 15 luglio 1966, n. 604:** "Norme sui licenziamenti individuali".
- **Legge 23 dicembre 1996, n. 662:** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Art. 1, commi 60 e successivi.
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300:** "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". Articolo 7.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241:** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- **Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:** "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza". Articolo 3, così come modificato dall'articolo 25 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
- **Legge 27 marzo 2001, n. 97:** "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Articoli da 53 a 56.
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:** "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- **Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:** "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Articolo 7.
- **Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235:** "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33:** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- **Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116:** "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare".
- **Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218:** "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124". Articolo 19.
- **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:** "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:** "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62:** "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- **Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 dicembre 2019,** di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.
- **Contratto collettivo nazionale quadro 13 luglio 2016** per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
- **Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 luglio 2019** relativo al personale dell'area Istruzione e ricerca - triennio 2016-2018. Dichiarazione congiunta n. 6.
- **Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 marzo 2020** relativo al personale dell'area funzioni centrali - triennio 2016-2018. Articoli da 33 a 41.
- **Determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15:** "Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo".

## **Premessa**

In data 13 luglio 2016 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro 2016-2018 che ha determinato i nuovi comparti di contrattazione collettiva tra i quali è stato previsto il comparto delle Funzioni centrali.

In data 9 marzo 2020 è stato sottoscritto, per il triennio 2016-2018, il Contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica anche al personale dirigente del predetto comparto Funzioni centrali e ha previsto specifiche disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, contenute nel Titolo III – Capo III - articoli da 33 a 41; l'articolo 36 in particolare ha individuato le sanzioni da comminare per le varie fattispecie di illecito disciplinare.

Visto quanto disposto all'articolo 27 del sopra citato Contratto collettivo e preso atto della dichiarazione congiunta n. 6 apposta al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019, le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui ai citati articoli da 33 a 41 si applicano anche al personale dirigente dell'ex Ispesl transitato all'Inail, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Considerato quanto sopra, si è reso necessario adottare, per il personale dirigente, un nuovo Codice disciplinare, allegato alla presente circolare, che recepisce le disposizioni in materia disciplinare dettate dal predetto Ccnl, integrandole con le disposizioni di legge e con il Codice di comportamento approvato con determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15.

## **DESTINATARI**

Il nuovo Codice disciplinare si applica al personale dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente dell'Amministrazione, destinatario del Ccnl del comparto Funzioni centrali nonché ai dirigenti dell'ex Ispesl transitati all'Inail.

## **INNOVAZIONI**

Il Codice disciplinare allegato, nel recepire quanto disposto dal predetto Titolo III del Ccnl sottoscritto in data 9 marzo 2020, ha introdotto alcune innovazioni tra le quali assumono particolare rilevanza quelle di seguito riportate:

- la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare di cui all'articolo 12, può essere prorogata, nei casi di particolare gravità e complessità, fino a un massimo di sessanta giorni;
- la sospensione cautelare in caso di procedimento penale è disposta obbligatoriamente nel caso in cui il dirigente sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o anche da provvedimenti giudiziari inibitori.

## **COMPETENZE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Le competenze in materia disciplinare sono ripartite tra il Responsabile di Struttura, l'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e il Direttore della Direzione centrale risorse umane, come specificamente individuate nell'allegato Codice disciplinare.

Ai soli fini dell'applicazione della presente disciplina per "Responsabile di Struttura" deve intendersi:

1. per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale: il Direttore generale;
2. per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale a capo delle Segreterie tecniche del Presidente, del Direttore generale, del Collegio dei sindaci, del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) e dell'Organismo indipendente di valutazione (Oiv), del Servizio supporto organi, del Servizio ispettorato e sicurezza e del Casellario centrale infortuni: il Direttore centrale risorse umane;
3. per i dirigenti di livello dirigenziale non generale della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Bolzano, della Direzione provinciale di Trento, della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio Poas dipendente, della Direzione regionale Umbria, della Direzione regionale Abruzzo e Ufficio Poas dipendente, della Direzione regionale Molise e della Direzione regionale Basilicata: il Direttore centrale risorse umane;
4. per i dirigenti di livello dirigenziale non generale delle Direzioni centrali: il Direttore centrale;
5. per i dirigenti di livello dirigenziale non generale delle Direzioni regionali e delle Sedi: il Direttore regionale.

Per la definizione del procedimento disciplinare, una volta esperita la fase istruttoria a cura dell'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane, la competenza è ascritta:

1. in caso di provvedimenti espulsivi di cui all'articolo 9 del Codice disciplinare allegato:
  - al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, per i dirigenti di livello dirigenziale generale;
  - al Direttore generale per i dirigenti di livello dirigenziale non generale;
2. in caso di provvedimenti conservativi di cui agli articoli da 4 a 8 del Codice disciplinare allegato:
  - al Direttore generale per i dirigenti di livello dirigenziale generale;
  - al Direttore della Direzione centrale risorse umane per i dirigenti di livello dirigenziale non generale.

Per le sole condotte che sono punibili con il licenziamento e che sono state accertate in flagranza, il Responsabile di Struttura è competente a sospendere cautelatamente il dipendente e contestualmente ad avviare il procedimento disciplinare mediante contestazione scritta degli addebiti e convocazione in audizione innanzi all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane.

## **COMPETENZE IN MERITO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE**

Il Responsabile di Struttura è competente a sospendere cautelarmente dal servizio il dipendente nelle ipotesi di cui all'articolo 11 del Codice disciplinare nonché qualora sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori (c.d. sospensione obbligatoria prevista dall'articolo 13, comma 1, del Codice disciplinare) e ne deve dare contestuale comunicazione all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, è competente a sospendere cautelarmente i dirigenti di livello dirigenziale generale in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 12 e 13 del Codice (c.d. sospensione facoltativa).

Il Direttore generale è competente a sospendere cautelarmente i dirigenti di livello dirigenziale non generale in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 12 e 13 del Codice (c.d. sospensione facoltativa).

## **PUBBLICITÀ E VIGENZA DEL CODICE DISCIPLINARE**

La presente circolare e il Codice disciplinare sono portati a conoscenza del personale interessato tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare Inail 24 dicembre 2008, n. 80 e pubblicati "sul sito istituzionale dell'Amministrazione", come previsto dall'articolo 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Codice disciplinare entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione e sostituisce il precedente "Regolamento disciplinare per il personale con la qualifica dirigenziale", allegato alla circolare Inail 1° febbraio 2011, n. 13.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegati: 1**